



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Il Direttore

Regolamento per l'elezione dei Coordinatori delle Aree Scientifiche e dei rappresentanti negli organi collegiali della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste

Art. 1

(Oggetto del presente regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina le elezioni dei Coordinatori delle Aree Scientifiche e dei membri degli organi collegiali di governo, di gestione, di controllo e consultivi previsti dallo Statuto della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste (SISSA), di seguito denominata "Scuola".
2. Le norme del presente regolamento riguardano l'elezione dei membri elettivi del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio della Scuola e dei Consigli di Area. Riguardano altresì l'elezione dei Coordinatori delle Aree Scientifiche, dei rappresentanti degli allievi nel Nucleo di Valutazione e nella Commissione Paritetica Allievi-Docenti, e dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nella Consulta del Personale Tecnico Amministrativo.

Art. 2

(Elezioni per il Senato Accademico)

1. L'elettorato attivo per i quattro rappresentanti dei docenti delle Aree Scientifiche nel Senato Accademico spetta ai docenti (professori di prima e seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato e determinato) della Scuola. L'elettorato passivo spetta ai docenti della Scuola a tempo indeterminato in regime di tempo pieno e che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
2. L'elettorato attivo e passivo per i rappresentanti degli allievi dei Corsi di Ph.D. nel Senato Accademico spetta agli allievi dei Corsi di Ph.D. della Scuola.



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Il Direttore

3. L'elettorato attivo e passivo per il rappresentante nel Senato Accademico del personale di ricerca, ai sensi dell'art. 2, comma 11, dello Statuto, spetta al suddetto personale di ricerca.

Art. 3

(Elezioni per il Consiglio di Amministrazione)

1. L'elettorato attivo e passivo per i rappresentanti degli allievi dei Corsi di Ph.D. nel Consiglio di Amministrazione spetta agli allievi dei Corsi di Ph.D. della Scuola.

Art. 4

(Elezioni per il Consiglio della Scuola)

1. L'elettorato attivo per i due rappresentanti degli allievi di Ph.D. per ciascuna Area nel Consiglio della Scuola spetta ai rappresentanti degli allievi di Ph.D. nel rispettivo Consiglio di Area. L'elettorato passivo spetta a tutti gli allievi di Ph.D. dell'Area. Il rappresentante che ottiene il maggior numero di voti è membro della Commissione Paritetica Allievi-Docenti.

2. L'elettorato attivo per i tre rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio della Scuola spetta al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato e determinato in servizio attivo presso la Scuola. L'elettorato passivo spetta al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato in servizio attivo presso la Scuola.

Art. 5

(Elezioni per il Nucleo di Valutazione)

1. L'elettorato attivo e passivo per il rappresentante degli allievi dei Corsi di Ph.D. nel Nucleo di Valutazione spetta agli allievi dei Corsi di Ph.D. della Scuola.

Art. 6

(Elezioni per la Consulta del Personale Tecnico Amministrativo)

1. L'elettorato attivo per i tre rappresentanti del personale tecnico amministrativo nella Consulta del Personale Tecnico Amministrativo spetta al personale tecnico amministrativo a tempo



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Il Direttore

indeterminato e determinato in servizio attivo presso la Scuola. L'elettorato passivo spetta al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato in servizio attivo presso la Scuola.

Art. 7

(Elezioni per i Coordinatori della Aree Scientifiche)

1. L'elettorato attivo per i Coordinatori di Area spetta ai membri del rispettivo Consiglio di Area. L'elettorato passivo spetta ai professori di prima e seconda fascia dell'Area in regime di tempo pieno che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
2. Per ciascun mandato biennale, l'elezione dei Coordinatori di Area precede quella dei rappresentanti dei docenti delle Aree Scientifiche nel Senato Accademico.

Art. 8

(Elezioni per i Consigli di Area)

1. L'elettorato attivo e passivo per i rappresentanti degli allievi di ciascun Corso di Ph.D. nei Consigli di Area spetta agli allievi di ciascun Corso di Ph.D.
2. L'elettorato attivo e passivo per i rappresentanti supplementari degli allievi di Ph.D. nei Consigli di Area, di cui all'art. 21, comma 6, dello Statuto, spetta al complesso degli allievi di Ph.D. afferenti all'Area.
3. L'elettorato attivo e passivo per il rappresentante nel Consiglio di Area del personale di ricerca, ai sensi dell'art. 2, comma 11, dello Statuto spetta al suddetto personale di ricerca afferente all'Area.
4. L'elettorato attivo per il rappresentante del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Area spetta al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato e determinato in servizio attivo presso l'Area. L'elettorato passivo spetta al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato in servizio attivo presso l'Area.



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Il Direttore

Art. 9

(Norme generali)

1. Tutte le elezioni di cui all'art. 1, comma 2, si svolgono a scrutinio segreto prima della scadenza del relativo organo e non prima di quattro mesi da tale data. Sono indette con decreto del Direttore reso pubblico, anche attraverso il sito web della Scuola, almeno 20 giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto. Questo intervallo di tempo è ridotto a 10 giorni nel caso previsto dall'art. 25.
2. Il decreto direttoriale indica il numero degli eligendi per gli organi da rinnovare, la composizione della Commissione Elettorale di cui al successivo art. 10, l'ubicazione del seggio elettorale, nonché la composizione dell'elettorato attivo e passivo, disciplinato dal precedente art. 2.
3. Almeno 7 giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto il Direttore emana un decreto con gli elenchi nominativi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo.
4. Eventuali reclami contro la composizione degli elenchi di cui al comma 3 possono essere presentati alla Commissione Elettorale dal personale in servizio presso la Scuola, a tempo indeterminato o determinato, dagli allievi dei Corsi di Ph.D. della Scuola e dal personale di ricerca della Scuola di cui all'art. 2, comma 11, dello Statuto. Tali reclami devono pervenire alla Commissione Elettorale entro e non oltre il terzo giorno precedente la data fissata per le elezioni.
5. Elezioni per diversi organi possono aver luogo lo stesso giorno. In tal caso può essere nominata un'unica Commissione Elettorale.
6. Le condizioni per l'elettorato attivo e passivo devono essere possedute alla data delle elezioni. Quando le operazioni di voto si svolgono su più giorni, si considera come data delle elezioni il primo giorno.

Art. 10

(Commissione Elettorale)

1. La Commissione Elettorale, nominata dal Direttore, è composta da almeno tre membri, di cui uno con funzione di Presidente e uno con funzioni di Segretario. Il decreto prevede inoltre la nomina dei membri supplenti.
2. A detta Commissione, oltre a quanto disposto dall'art. 9 e dai successivi art. 11, 19, 20 e 21, è affidato il compito di decidere, senza dilazioni, sugli eventuali reclami proposti durante le operazioni elettorali dagli elettori o dai componenti il Seggio Elettorale.



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Il Direttore

Art. 11

(Propaganda elettorale)

1. La Scuola riserva appositi spazi per la propaganda elettorale, sotto la vigilanza della Commissione Elettorale, nonché locali idonei per eventuali assemblee.
2. Entro e non oltre il terzo giorno precedente la data fissata per le votazioni le persone disponibili a farsi eleggere nei vari organi possono informarne la Commissione Elettorale, che compilerà elenchi distinti per i vari organi. Nel secondo giorno precedente le elezioni tali elenchi verranno pubblicati a cura della suddetta Commissione nell'albo ufficiale e sul sito web della Scuola. Essi saranno anche resi disponibili agli elettori nei locali del seggio elettorale.

Art. 12

(Seggio Elettorale)

1. Almeno tre giorni prima della data fissata per le elezioni è costituito, con decreto direttoriale, il Seggio Elettorale. Nel caso si svolgano più elezioni nello stesso giorno, può essere costituito un unico Seggio Elettorale. Esso è costituito da almeno tre membri, di cui uno con funzione di Presidente e uno con funzioni di Segretario. Il decreto prevede inoltre la nomina dei membri supplenti.

Art. 13

(Preparazione delle operazioni di voto)

1. Prima di dichiarare aperte le elezioni, i componenti del Seggio Elettorale effettuano i necessari controlli sugli elenchi allegati al decreto direttoriale di indizione delle elezioni e sugli eventuali decreti direttoriali integrativi.
2. I componenti del Seggio Elettorale verificano inoltre la disponibilità del materiale necessario all'esercizio del diritto di voto. È compito specifico del Presidente controllare l'agibilità del locale dove avvengono le elezioni e la presenza delle attrezzature idonee a garantire la segretezza e la libertà del voto.
3. Le schede da utilizzare nelle votazioni sono timbrate e firmate da un componente del Seggio Elettorale.



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Il Direttore

Art. 14

(Norme generali sulle operazioni di voto)

1. Le operazioni di voto per le elezioni dei Coordinatori delle Aree Scientifiche si svolgono in almeno due giorni. Tra il primo e l'ultimo giorno di votazione deve trascorrere almeno una settimana. Gli scrutini si svolgono dopo la conclusione delle operazioni di voto dell'ultimo giorno.
2. Le operazioni di voto per tutte le altre elezioni di cui all'art. 1, comma 2, si svolgono in un unico giorno.
3. Nel corso delle operazioni di voto, oltre ai componenti del Seggio Elettorale, possono accedere ai seggi solo gli aventi diritto al voto.
4. L'espressione del voto è libera e segreta.
5. Il Presidente del Seggio è incaricato di sovrintendere al buon andamento delle operazioni di voto e alla loro regolarità.
6. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento sulla disciplina delle operazioni di voto si fa riferimento alla normativa valida per le elezioni amministrative comunali, laddove compatibile.

Art. 15

(Orario di apertura e di chiusura dei seggi)

1. L'orario di apertura e di chiusura dei seggi è fissato nel decreto di indizione delle elezioni.
2. Gli elettori presenti nel seggio al momento della chiusura delle operazioni possono esercitare il loro diritto di voto.

Art. 16

(Svolgimento delle operazioni di voto)

1. Le operazioni di voto si svolgono mediante:



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Il Direttore

- a) la consegna, da parte dell'elettore, di un valido documento di riconoscimento a uno dei componenti del Seggio Elettorale ai fini dell'accertamento della sua identità personale;
- b) l'accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nella lista dei votanti da parte di un componente del Seggio Elettorale;
- c) la consegna all'elettore da parte di un componente del Seggio Elettorale delle schede predisposte, ciascuna di colore diverso per l'elezione delle singole rappresentanze;
- d) l'indicazione del voto nelle schede da parte dell'elettore;
- e) la successiva chiusura delle schede e la riconsegna delle medesime a un componente del Seggio Elettorale, che la introdurrà nella corrispondente urna sigillata;
- f) l'annotazione della avvenuta votazione con la firma dell'elettore sulle apposite colonne della lista dei votanti.

2. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di altra persona liberamente scelta.

Art. 17

(Espressione del voto)

1. Il voto dell'elettore deve essere espresso in modo non equivoco con l'indicazione del voto di preferenza nello spazio apposito, utilizzando il materiale ricevuto dal componente del Seggio Elettorale.
2. Per l'elezione dei rappresentanti dei docenti delle Aree Scientifiche nel Senato Accademico ogni elettore esprime fino a quattro preferenze in totale, di cui al più due per rappresentanti dell'Area di Fisica, al più una per un rappresentante dell'Area di Matematica e al più una per un rappresentante dell'Area di Neuroscienze. Vengono utilizzare schede distinte per i rappresentanti di ciascuna Area.
3. Per l'elezione dei tre rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio della Scuola e nella Consulta del Personale Tecnico Amministrativo ogni elettore esprime al più due preferenze.
4. Per tutte le altre elezioni ogni elettore esprime un solo voto di preferenza.
5. I voti di preferenza sono espressi indicando, nell'apposito spazio della scheda il cognome del candidato, insieme al nome in caso di omonimia. Qualora nell'elenco degli aventi diritto all'elettorato passivo compaiano due candidati con lo stesso nome e cognome, dovrà essere indicata anche la data di nascita.



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Il Direttore

Art. 18

(Schede nulle)

1. Sono nulle le schede che:

- a) non siano quelle consegnate da un componente del Seggio e non risultino timbrate e firmate da un componente del Seggio Elettorale;
- b) presentino scritte o segni tali da far ritenere, in maniera inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- c) contengano voti espressi in modo equivoco.

Art. 19

(Operazioni di scrutinio)

1. Le operazioni di scrutinio, effettuate dai componenti del Seggio Elettorale, si svolgono nell'ultimo giorno dedicato alle votazioni e hanno inizio subito dopo la chiusura dei seggi.
2. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
3. In caso di contestazione di un voto il Presidente ne decide provvisoriamente l'attribuzione. Il membro opponente formula il suo rilievo sull'apposito registro verbale. La Commissione Elettorale, di cui al precedente art. 10, decide in merito.

Art. 20

(Controllo di regolarità e proclamazione dei risultati)

1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del Seggio Elettorale comunica i risultati provvisori e trasmette i verbali delle elezioni alla Commissione Elettorale, di cui al precedente art. 10, che li esamina e li trasmette al Direttore, dopo averne controllato la regolarità e la validità, unitamente alle proprie decisioni circa le contestazioni di cui al precedente art. 19, comma 3.
2. Il Direttore proclama l'esito delle elezioni con proprio decreto, assicurando allo stesso la normale pubblicità.



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Il Direttore

Art. 21

(Ricorsi)

1. Contro i risultati proclamati in base all'art. 20 può essere proposto ricorso, entro cinque giorni dalla data di proclamazione, alla Commissione Elettorale, di cui al precedente art. 10, che decide entro cinque giorni.

Art. 22

(Candidati eletti)

1. Per l'elezione dei rappresentanti dei docenti delle Aree Scientifiche nel Senato Accademico risultano eletti i due candidati dell'Area di Fisica che hanno ottenuto il maggior numero di voti, il candidato dell'Area di Matematica che ha ottenuto il maggior numero di voti e il candidato dell'Area di Neuroscienze che ha ottenuto il maggior numero di voti, con l'eccezione descritta nel comma successivo. Qualora i candidati che hanno ottenuto voti siano in numero inferiore, soltanto essi risultano eletti e si applicano le disposizioni del successivo art. 25.

2. Al fine di garantire la presenza nel Senato Accademico di almeno un professore di prima fascia per ciascuna Area, qualora il Coordinatore di un'Area non sia professore di prima fascia risulta comunque eletto il professore di prima fascia dell'Area che ha ottenuto il maggior numero di voti. Se nessun professore di prima fascia ha ottenuto almeno un voto, si applicano le disposizioni del successivo art. 25. Qualora tale Area abbia più rappresentanti sulla base dell'Allegato A dello Statuto, i posti rimanenti sono attribuiti a quelli, tra gli altri candidati dell'Area, che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

3. Per l'elezione dei Coordinatori di Area risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

4. Per tutte le altre elezioni risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti, fino al completamento del numero degli eligendi. Qualora i candidati che hanno ottenuto voti siano in numero inferiore, soltanto essi risultano eletti e si applicano le disposizioni del successivo art. 25.

5. In aggiunta a quanto disposto dal comma precedente, per l'elezione dei rappresentanti degli allievi risultano eletti soltanto i candidati che hanno ottenuto almeno il 15% dei voti espressi. L'elezione è valida solo se partecipa alla votazione almeno il 30% degli aventi diritto.

6. In caso di parità del numero dei voti prevalgono i candidati di sesso femminile; in caso di ulteriore parità prevalgono i più giovani di età.



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Il Direttore

Art. 23

(Nomina degli eletti, incompatibilità e rinunce)

1. Trascorso il termine previsto dall'art. 21 senza che siano stati presentati ricorsi o, in caso contrario, dopo la decisione della Commissione Elettorale su eventuali ricorsi, il Direttore emana il decreto di nomina che indica la data d'inizio del mandato degli eletti e l'eventuale obbligo per alcuni eletti di esercitare un'opzione, nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 18 dello Statuto.
2. Qualora l'esito delle elezioni porti a casi di incompatibilità previsti dall'art. 18 dello Statuto, il candidato eletto a più cariche incompatibili esercita l'opzione entro cinque giorni dal decreto di nomina.
3. Qualora un candidato eletto rinunci al mandato entro cinque giorni dal decreto di nomina, risulta eletto al suo posto il candidato seguente per numero di voti.

Art. 24

(Sostituzioni nel corso del mandato)

1. Qualora un rappresentante elettivo o un Coordinatore di Area venga a cessare per qualsiasi causa dopo che siano trascorsi cinque giorni dal decreto di nomina, il Direttore indice entro tre mesi, con proprio decreto, elezioni suppletive per lo scorcio di mandato.

Art. 25

(Riconvocazione delle elezioni)

1. Qualora una votazione non porti alla nomina di tutti gli eletti previsti, il Direttore indice nuove elezioni con decreto reso pubblico almeno 10 giorni prima della data d'inizio delle operazioni di voto.



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Il Direttore

Art. 26

(Rappresentanza degli allievi nella Commissione Paritetica Allievi-Docenti)

1. Per ciascuna Area Scientifica partecipa alla Commissione Paritetica Allievi-Docenti il rappresentante degli allievi di Ph.D. dell'Area nel Consiglio della Scuola che ha ottenuto il maggior numero di voti da parte dei rappresentanti degli allievi di Ph.D. nel rispettivo Consiglio di Area. In caso di parità di voti prevale il più giovane di età.